

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 29 settembre 2010

Circolare n. 39/2010

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Chiarimenti in materia di tesseramento.*

In previsione dell'imminente inizio dei campionati 2010/11 si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su talune particolari disposizioni regolamentari in materia di tesseramento.

Si precisa che il modulo di tesseramento (ove venga adottata la procedura on-line) deve essere firmato dal tesserato, da chi esercita la potestà in caso di minorenni, e dal Presidente della società, prima di perfezionare la suddetta procedura on-line con l'invio in forma telematica. Il documento in oggetto deve essere conservato agli atti presso la sede della società medesima ed esibito a richiesta della Federazione, nei tempi e con le modalità dalla stessa indicate.

Relativamente poi alla certificazione di idoneità alla pratica agonistica della pallamano, tale documentazione deve essere nella disponibilità della società, che deve conservarla agli atti presso la propria sede, prima che il modulo di tesseramento venga sottoscritto dal Presidente della società e, di conseguenza, prima che venga perfezionata la procedura on-line con l'invio in forma telematica.

Giova qui precisare come l'intervenuta assenza (per decorrenza del termine di validità) della suddetta certificazione in un momento successivo alla convalida del tesseramento (esattamente come l'insorgere di cause sanitarie ostative alla pratica della disciplina agonistica) debbano costituire oggetto di immediata segnalazione alla Federazione, che provvederà conseguentemente alla revoca del tesseramento (ma non del vincolo), comunque ripristinabile non appena documentato, sempre tramite apposita certificazione, il cessare delle motivazioni che avevano determinato il provvedimento federale.

In particolare, per quanto riguarda le certificazioni prodotte a giustificazione della mancata adesione ad una convocazione da parte della FIGH per impegni delle squadre nazionali (come anche nel caso di certificazioni direttamente redatte dallo staff medico federale nel corso di svolgimento degli stessi impegni), la Federazione, atteso il particolare rilievo conferito a tali tesserati nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'immagine federale in ambito internazionale, potrà, dopo aver (in analogia a quanto precedentemente esposto) proceduto alla revoca del tesseramento, una volta attestata la ripristinata idoneità, sottoporre preventivamente detti tesserati a visita presso l'Istituto di Medicina dello Sport del CONI, nei tempi e con le modalità che verranno di volta in volta comunicate, nonché assumendo a proprio carico gli oneri relativi.

A tal ultimo riguardo occorre comunque ricordare come, ai sensi del vigente Regolamento Organico approvato dal CONI, la mancata adesione alla convocazione in una squadra nazionale determini, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, l'impossibilità di iscrizione a referto in occasione della prima gara utile di ciascun campionato cui la società di appartenenza del tesserato prende parte, immediatamente successiva alla data della suddetta convocazione.

Si confida in una piena collaborazione da parte di tutti gli affiliati e tesserati, attesa la delicatezza della materia relativa al tesseramento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

